

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e smi per la fornitura ed installazione di un sistema di iperconvergenza per l'evoluzione del Data center di Laziodisu attraverso la procedura RDO del MEPA, con invito a tutti gli operatori economici abilitati alla categoria: "*BENI-Informatica, elettronica, telecomunicazioni, macchine per ufficio (Scheda di Rdo per fornitura a corpo)*" - Sede legale dell'impresa: *Lazio*.

Disciplinare di gara

CIG N. Z7E20E9350

PREMESSE

Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. B) e comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante la procedura RDO-Richiesta di offerta, **con invito a tutti gli operatori economici abilitati al Mercato elettronico nella categoria "BENI-Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio (Scheda di Rdo per fornitura a corpo)"**- Sede legale dell'Impresa: "Lazio", indetta da Laziodisu – Ente per il Diritto agli Studi Universitari nel Lazio (di seguito per brevità: Laziodisu o Amministrazione o Stazione appaltante), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell'appalto relativo all'affidamento della "Fornitura ed installazione di un sistema di iperconvergenza per l'evoluzione del Data Center di Laziodisu".

Per addivenire all'affidamento di cui trattasi, con determinazione direttoriale n. 3629 del 20.11.2017, l'Amministrazione ha stabilito di seguire la procedura di cui sopra al fine di selezionare un operatore economico da individuarsi con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del medesimo D.lgs. (d'ora in poi anche Codice dei Contratti).

L'Amministrazione aggiudicatrice ritiene che non appare appropriato suddividere l'appalto in questione in lotti, poiché tale suddivisione renderebbe l'esecuzione dell'appalto non conveniente dal punto di vista tecnico. Nello specifico, la previsione di un unico operatore economico che gestisce l'intera fornitura consente di armonizzare ed assicurare le prestazioni a livello omogeneo per l'utenza di riferimento. La Stazione appaltante ritiene altresì non necessario imporre le garanzie ai sensi dell'art. 103 d.lgs. n. 50/2016, a mente del quale "E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati".

ART. 1 DURATA E VALORE STIMATO DELL'APPALTO

2

La durata dell'appalto decorrerà dalla data del perfezionamento del contratto nelle modalità previste dal MEPA-Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione fino alla consegna ed effettiva installazione della fornitura, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del contratto.

Con riferimento alla prestazione principale di cui alla **Tab. n. 1** dell'art. 1 del Capitolato d'oneri, l'ammontare complessivo dell'appalto è stimato in **€ 28.000,00 IVA esclusa**.

Ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza e pertanto i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a zero.

ART. 2 RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI

Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti al RUP di gara esclusivamente mediante il sistema MEPA.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Potranno, inoltre, essere formulate **entro il giorno 5 dicembre 2017, ore 10,00** e le risposte avverranno **entro e non oltre le ore 12,00 del 5 dicembre 2017**.

Anche i chiarimenti, forniti dalla Stazione appaltante, verranno comunicati alle imprese concorrenti esclusivamente attraverso il sistema di e-Procurement attraverso la funzione "Comunicazioni".

Sarà cura dei concorrenti visionare sul sistema MEPA la presenza di tali comunicazioni prima del caricamento sulla piattaforma dell'offerta.

ART. 3 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all'art. 45, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del Codice dei contratti in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 47 e 48 del Codice dei contratti.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma **individuale qualora** abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono tenuti **ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre**; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei contratti, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice dei contratti, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dall'art. 48, ai commi 18 e 19 del Codice dei contratti, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

L'inosservanza dei divieti sopra indicati comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

ART. 4 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, **a pena di esclusione**, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, di idoneità professionale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo di seguito indicati.

Requisiti di carattere generale (*elencazione non esaustiva*):

1. insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80, comma 1 e ss. del Codice dei contratti;

Requisiti di idoneità professionale:

2. iscrizione nel registro della CCIAA, nell'attività nel settore analogo a quello oggetto della gara qualora il concorrente alla gara, sia cittadino italiano o di altro Stato membro residente in Italia. Nel caso di concorrente di altro Stato membro non residente in Italia, dovrà essere fornita la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'all. XVI del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente (si veda l'art. 83, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

Nel successivo art. 6 del presente disciplinare ("**contenuto della busta A**") vengono descritte le modalità richieste relative alla dichiarazione del possesso dei predetti requisiti minimi di partecipazione, cui l'operatore economico dovrà attenersi per la presente procedura.

ART. 5 TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno inviare al sistema di e- Procurement per Amministrazioni – MEPA, **a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 7 dicembre 2017**, tutta la documentazione richiesta.

Qualora un'impresa volesse ritirare la propria offerta, potrà farlo autonomamente senza necessità di richiesta all'Amministrazione, purché effettui l'operazione di **“Ritiro Offerta”** entro i termini di chiusura per la presentazione offerte.

Sono considerate inoltre irregolari le offerte:

- che non rispettano i documenti di gara;
- che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

ART. 6 CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Per partecipare alla presente procedura di acquisto tramite RdO, le imprese partecipanti dovranno inviare al sistema di e- Procurement per Amministrazioni – MEPA, la seguente documentazione:

- A) **a pena d'esclusione**, le dichiarazioni richieste per l'ammissione alla gara (**All. 1 e All. 1 bis** del Disciplinare)
- B) il Capitolato d'oneri, il Disciplinare di gara e copia degli eventuali chiarimenti **firmati digitalmente**;
- C) eventuale **All. 2** contenente la dichiarazione attestante le parti del servizio che si intendono subappaltare **firmato digitalmente**;
- D) ogni altra documentazione ulteriore eventualmente richiesta dal disciplinare di gara.

N.B. In caso di RTI e Consorzio la documentazione di cui al presente articolo punto B) dovrà essere firmata digitalmente da ogni singolo documento dai soggetti firmatari dell'All. 1 del Disciplinare da parte di ogni componente del RTI, dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici del servizio.

Dettaglio dei punti sopra elencati A - C:

A) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E AUTOCERTIFICAZIONI (All. 1 – All. 1 BIS):

I concorrenti dovranno produrre, utilizzando preferibilmente l'apposito modulo “All.1 – Domanda di partecipazione” predisposto dalla Stazione Appaltante, **le dichiarazioni – a firma del legale rappresentante dell'impresa (titolare) – richiedenti la partecipazione alla gara e attestanti il possesso dei requisiti generali, di idoneità professionali ed il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per l'ammissione alla gara.**

C.1) Dichiarazioni sostitutive (art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) attestanti:

1. i dati anagrafici e di residenza del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza¹ in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

2. iscrizione nel registro della CCIAA, nell'attività nel settore analogo a quello oggetto della gara qualora il concorrente alla gara, sia cittadino italiano o di altro Stato membro residente in Italia. Nel caso di concorrente di altro Stato membro non residente in Italia, è dovrà essere fornita la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'all. XVI del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è

¹ L'espressione “socio di maggioranza”, si intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50% (Si veda in tal senso in giurisprudenza Cons. Stato A.P. 6 novembre 2013, n. 24).

stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente (si veda l'art. 83, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi).

3. l'insussistenza di sentenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice procedura penale per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

N.B. L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. l'insussistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;

5. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

6. l'insussistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del presente Codice;

7. di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo quanto previsto dall'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;

8. che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (*Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione*);

9. di non determinare con la partecipazione dell'operatore economico alla procedura una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Codice dei contratti, non diversamente risolvibile;

10. di non provocare una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice dei contratti e che la stessa possa essere risolta con misure meno intrusive;
11. il mancato assoggettamento alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
12. la presentazione nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
13. la mancata iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico);
14. la mancata violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (*L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa*);
15. la mancata presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero **non** autocertificazione della sussistenza del medesimo requisito;
16. che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risulta aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (*La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio*);
17. di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
18. insussistenza di ulteriori prescrizioni che costituiscono motivo di esclusione di cui all'art. 80 e agli ulteriori articoli del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (così come integrato e modificato dal Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56);
19. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente disciplinare e relativi allegati, nel capitolato d'oneri e negli eventuali chiarimenti pubblicati nel sito istituzionale di Laziodisu e negli ulteriori atti di gara;
20. la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'affidamento oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla quantificazione dell'offerta presentata;
21. di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e tutti i costi per i rischi specifici della propria attività;
22. di non incorrere nei divieti di cui all'art. 48, commi 7 e 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
23. di essere: micro – piccola - media impresa in considerazione delle soglie relative a tale qualificazione contenute nella L. 180/ 2011²;

² Si rammenta che ai sensi della legge n. 180/2011 per micro/piccola/media impresa si intende:

Categoria di impresa	Effettivi: unità lavorative-anno (ULA)	una delle due condizioni		
		Fatturato annuo		Totale di bilancio annuo
Media	< 250	≤ 50 milioni	o	≤ 43 milioni
Piccola	< 50	≤ 10 milioni	o	≤ 10 milioni
Micro	< 10	≤ 2 milioni	o	≤ 2 milioni

24. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

N.B.1)³

Le dichiarazioni di insussistenza di sentenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice procedura penale per uno dei seguenti reati di cui all'art. 80, comma 1, lett. dalla a) alla g) del D. Lgs. n. 50/20106 e smi ovvero la misura interdittiva e le ipotesi di cui all'art. 80, comma 2 del D Lgs. n. 50/2016 e smi dovranno essere rese **individualmente** anche dai seguenti soggetti, **non** firmatari dell'istanza di ammissione a gara con la redazione dell'apposito **All. 1-bis**:

- dal *titolare* o dal *direttore tecnico*, se si tratta di impresa individuale;
- di un *socio* o del *direttore tecnico*, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei *soci accomandatari* o del *direttore tecnico*, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei *membri del consiglio di amministrazione* cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi *istitutori e procuratori generali*, dei *membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza* o dei *soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo*, del *direttore tecnico* o del *socio unico persone fisica*, ovvero *socio di maggioranza*⁴ in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- *dai soggetti cessati* dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata (si veda l'art. 80, comma 3 del Codice dei contratti)

N.B. In caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, incorporazione o fusione societaria sussiste in capo alla società cessionaria, incorporante, o risultante dalla fusione, l'onere di presentare, una apposita dichiarazione relativa al requisito di cui all'art 80, comma 1 del Codice dei Contratti anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse nell'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo; ferma la possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione (Si veda in tal senso in giurisprudenza Cons. Stato Ad. Plen. 4 maggio 2012, n. 10).

Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

N.B. Costituiscono cause di esclusione in quanto irregolarità essenziali non sanabili mediante il soccorso istruttorio le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa (Si veda in tal senso l'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi).

³ Per la corretta compilazione dell'All. 1 si veda il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 8 novembre 2017 avente per oggetto: "Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE".

⁴ L'espressione "socio di maggioranza", si intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50% (Si veda in tal senso Cons. Stato A.P. 6 novembre 2013, n. 24).

- **per i raggruppamenti temporanei, a pena d'esclusione**, dichiarazione resa sotto forma di “*dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà*”, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, **secondo le modalità dell'art. 38 dello stesso D.P.R. n. 445/2000**, il legale rappresentante del concorrente mandatario (capogruppo) attesta che i concorrenti mandanti facenti parte del raggruppamento hanno conferito prima della presentazione dell'offerta, in favore della capogruppo, mandato collettivo speciale con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 48, comma 13, del Codice dei Contratti. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario;

- **per il consorzio ordinario di concorrenti o per il GEIE**, nella dichiarazione devono essere riportati i dati dell'atto costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti o del GEIE.

Inoltre si deve dichiarare:

- che nessun soggetto partecipa alla gara d'appalto in altra forma, neppure individuale;

- salvo quanto disposto dall'art. 49, comma 18 e 19, di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

b) Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile, non ancora costituito, o da un GEIE, **congiuntamente all'All. 1 del Disciplinare** vanno rese, le seguenti dichiarazioni sotto forma di “*dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà*”, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, secondo le modalità dell'art. 38 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 con le quali il legale rappresentante di ogni soggetto concorrente che farà parte del raggruppamento o del consorzio ordinario o del GEIE si impegna, in caso di aggiudicazione della concessione, a:

- costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE;

- conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell'art. 48, commi 12 e 13 del Codice dei Contratti;

- rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

- uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

La dichiarazione dovrà altresì specificare che nessun soggetto partecipa alla gara d'appalto in altra forma, neppure individuale.

B) IL CAPITOLATO D'ONERI, IL DISCIPLINARE DI GARA E COPIA DEGLI EVENTUALI CHIARIMENTI;

Si veda l'art. 6, lettera B) del presente disciplinare.

C) DICHIARAZIONE ATTESTANTE LE PARTI DEL SERVIZIO CHE SI INTENDONO SUBAPPALTARE (All. 2 al Disciplinare).

Dichiarazione firmata con la quale il legale rappresentante del concorrente, indica le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare, rientranti entro il limite del 30% dell'importo contrattuale.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione, la Stazione Appaltante non potrà concedere nessuna autorizzazione al subappalto.

Si precisa che il subappalto è consentito solo per le parti della fornitura indicate dal concorrente a tale scopo all'atto dell'offerta (**un'indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole parti interessate, ovvero in difformità alle prescrizioni del capitolato d'oneri, comporterà l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione al subappalto**).

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso dal parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del medesimo Codice.

N.B. Si rammenta che i soggetti affidatari dei contratti pubblici possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;**
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;**
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;**
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.**

ART. 7 CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, generata in automatico dal sistema di e-Procurement per Amministrazioni – MEPA, firmata digitalmente, dovrà indicare:

- prezzo complessivo offerto per l'appalto IVA esclusa, a seguito del ribasso percentuale offerto sul valore dell'appalto posto a base di gara pari a € **28.000,00**, IVA esclusa;
- gli oneri della sicurezza aziendali ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice dei Contratti.

L'offerta economica, a pena di esclusione dalla procedura di gara, dovrà essere firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa e caricate nel MEPA.

Sono considerate inammissibili le offerte il cui prezzo supera l'importo posto dall'Amministrazione aggiudicatrice a base di gara (si veda l'art. 59, comma 4, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi,

L'offerta economica dovrà avere, a pena di esclusione, una validità minima almeno pari a 180 giorni, decorrente dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Nel caso in cui, durante l'espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte o in caso di prolungamento dei tempi per l'espletamento delle procedure di gara, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte dell'Amministrazione.

Il prezzo complessivo, indicato nell'offerta economica s'intende comprensivo di qualsiasi onere gravante sulle prestazioni da rendere, ad esclusione dell'IVA.

L'offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento

N.B. Non potranno essere inserite offerte unitarie in aumento, né offerte pari a 0⁵.

ART. 8 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida ai sensi dell'art. dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 .

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel Capitolato d'Oneri, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell'appalto nonché offerte incomplete e/o parziali. .

Laziodisu si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate non conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico.

Invece si procederà ugualmente all'aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta.

In caso di parità di punteggio delle offerte economiche, si procederà direttamente in seduta pubblica, mediante sorteggio (ex art. 77 R.D. 827/1924).

L'aggiudicazione definitiva dell'appalto e la conseguente stipula del contratto avverranno successivamente alle necessarie verifiche nonché agli altri adempimenti cui è tenuta l'Amministrazione, nel rispetto dei termini indicati nell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e degli ulteriori adempimenti previsti dal medesimo D.lgs.

⁵Si rinvia sul punto in giurisprudenza Cons. Stato 1 aprile 2016 che recita testualmente che: “ Invero, l'offerta economica in cui alcune voci sono uguali a zero va considerata alla stregua di una “mancata offerta” in quanto non conforme alla lex di gara e, pertanto, è inammissibile”.

Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo Laziodisu né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, mentre le società partecipanti sono vincolate fin dal momento della presentazione dell'offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

In ogni caso la partecipazione alla procedura negoziata di cui al presente disciplinare comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nella documentazione di gara.

ART. 9 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate e gestite inizialmente dal RUP e di seguito da un'apposita Commissione giudicatrice come di seguito indicato.

Prima fase

Il RUP procederà in **modalità pubblica** all'apertura della “**Documentazione Amministrativa**” che sarà valutata designando ogni singolo documento con la dicitura “**Approvato**” nel caso in cui l'esito della valutazione sia positivo, o “**Non approvato**” nel caso in cui l'esito della valutazione sia negativo. Questo ultimo caso implica di fatto l'esclusione della impresa dalla gara.

Il RUP, in conformità con le disposizioni di cui al presente Disciplinare ed alle regole del MEPA, procederà ai seguenti adempimenti:

- verifica della Firma Digitale, attraverso il sistema di e- Procurement, sui documenti inviati dai fornitori;
- verifica della documentazione richiesta in conformità al Disciplinare di Gara;
- valuterà l'eventuale ricorso al soccorso istruttorio

Nell'ipotesi in cui la verifica della firma digitale fallisca per problemi imputabili al certificato del concorrente, il documento non sarà accettato dal RUP, decretando l'esclusione dell'impresa dalla gara.

La prima seduta pubblica si terrà il 7 dicembre 2017, ore 10,30

Le ulteriori sedute pubbliche verranno comunicate attraverso il sistema di e-procuramet MEPA.

La stazione appaltante potrà escludere un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che lo stesso si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e smi.

Seconda fase

Nella medesima seduta relativa alla “prima fase” o con apposita seduta pubblica, il RUP procederà ai seguenti adempimenti:

- apertura della “**Busta Economica**”, valutazione dell'offerta economica e valutazione del ribasso percentuale unico ed incondizionato offerto.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. c) del Codice l'offerta è da considerarsi inammissibile quando il prezzo (offerto dal concorrente) supera l'importo posto dall'Amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura d'appalto.

Qualora il RUP accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ed escludere i concorrenti che le hanno presentate.

Infine, il RUP procederà alla formulazione della graduatoria alla formalizzazione della conseguente “proposta di aggiudicazione”⁶ che dovrà essere verificata dalla Stazione appaltante prima di procedere all'aggiudicazione definitiva (si veda l'art. 32, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016).

⁶ Sulla possibilità di revocare la gara di appalto fino all'aggiudicazione definitiva si rinvia a pacifica giurisprudenza che stabilisce che: “*Nelle gare pubbliche l'aggiudicazione provvisoria è atto infraprocedimentale, ad efficacia interinale, ex se inidoneo a sostanziare affidamento alcuno nella stipulazione del contratto. Sicché, fino a che non sia stato adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante è abilitata ad adottare atti d'autotutela al fine di riesaminare funditus il procedimento di gara già espletato*” (Si veda in tal senso in giurisprudenza *ex multis* Cons. Stato 20 agosto 2015, n. 3956).

Si veda sul punto anche un recente orientamento del Cons. Stato 21 aprile 2016, n. 1599 che prevede espressamente che: “*In tal senso è sufficiente rammentare che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, è legittima la revoca dell'aggiudicazione provvisoria di una gara di appalto motivata con riferimento al risparmio economico che deriverebbe dalla revoca stessa ovvero per carenza di copertura finanziaria e sopravvenuta mancata*

La “proposta di aggiudicazione” è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata⁷(si veda l’art. 33, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016).

La Stazione appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (Si veda l’art. 95, comma 12 del Codice dei contratti).

ART. 10 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate inammissibili le offerte in relazione alle quali la Commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni elusivi (si veda l’art. 59, comma 4, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

Ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, il RUP procederà al sorteggio del metodo di determinazione della soglia di anomalia delle offerte presentate, prima dell’apertura della “*Busta Amministrativa*”, utilizzando il meccanismo automatico messo a disposizione dal sistema di e- Procurement del Mepa.

Ai sensi dell’art. 97, comma 3 bis del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. qualora il calcolo dell’anomalia è effettuato qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

La Stazione appaltante provvederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (come sopra individuato).

Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

ART. 11 ADEMPIMENTI CONNESSI ALL’AGGIUDICAZIONE ED ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

L’Amministrazione, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all’aggiudicazione definitiva che diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti esclusivamente all’aggiudicatario (si veda l’art. 36, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016).

La verifica del possesso dei requisiti sarà effettuata dalla Stazione appaltante mediante la seguente documentazione:

I requisiti generali di partecipazione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dovranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:

a) certificato del casellario giudiziale o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del paese d’origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti per quanto riguarda l’art. 80, commi 1, 2 e 3 del D. lgs. n. 80/2016 e smi;

b) apposita certificazione rilasciata dall’amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite il DURC rilasciato dagli Istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analogha certificazione rilasciata dalle autorità competente di altri Stati per quanto riguarda l’art. 80, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

corrispondenza della procedura alle esigenze dell’interesse pubblico (tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 29 luglio 2015, n. 3748; 26 settembre 2013, n. 4809; 6 maggio 2013, n. 2418).*

⁷ **N.B.** Come anche di recente chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (v. Tar Puglia, III, 17 ottobre 2017, n. 1049) il decorso del termine di trenta giorni non determina la formazione “per silentium” dell’aggiudicazione di cui all’art. 32, c. 5 d.lgs. n. 50/2016 ma l’approvazione “per silentium” della sola proposta di aggiudicazione ex art. 33 del codice dei contratti. Per consolidato orientamento, infatti, per il provvedimento finale di gara occorre una manifestazione di volontà espressa da parte della Stazione appaltante la quale esercita, oltre ad un potere di controllo su eventuali anomalie dell’offerta, anche una valutazione di tipo discrezionale della proposta di aggiudicazione.

La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore documentazione:

- certificazione del personale di cui all'art. 3 del Capitolato d'oneri;
- comunicazione prevista dall'art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136;
- ulteriore documentazione e/o polizza richiesta dalla Stazione appaltante.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali.

ART. 12 TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., s'informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è Laziodisu.

Nella procedura di gara, saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.

I dati forniti dalle imprese partecipanti saranno utilizzati per le finalità connesse alla presente gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto.

In ogni caso l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione definitiva (Si vedano altresì le prescrizioni di cui all'art. 53 del Codice dei contratti).

ART. 13 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il presente Disciplinare di gara ed il relativo Capitolato d'Oneri potranno essere etero-integrati dalla normativa vigente di settore e dalla ulteriori disposizioni delle competenti Autorità di settore anche di natura procedurale, pertanto, le eventuali difformità/omissioni rispetto ad essa comporterà l'applicazione delle stesse considerando le prescrizioni previste comunque cedevoli rispetto ad esse.

Timbro e firma per accettazione
